



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2014, proposto dal Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Studio Grez & Associati S.R.L. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

Sossio Costanzo, Antonio Cartagine, Anna Brigida Rosa, Rosario Coglitore, Carmine Sangiovanni, Mario Sabatino, Roberto Russo, Antonio Rezzuti, Antonio Lenci, Luca Tufano, Vincenzo Bellopede, Alessia Caso, Luigi Smelzo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; Massimo Lucidi, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 05398/2013, resa tra le parti, concernente recupero delle somme erogate per la partecipazione a riunioni di organi municipali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sossio Costanzo, di Antonio Cartagine, di Anna Brigida Rosa, di Rosario Coglitore, di Carmine Sangiovanni, di Mario Sabatino, di Roberto Russo, di Antonio Rezzuti, di Antonio Lenci, di Luca Tufano, di Vincenzo Bellopede, di Alessia Caso e di Luigi Smelzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Anna Pulcini e Antonio Sasso;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza numero 5398 del 25 novembre 2013 il T.A.R. Campania accoglieva il ricorso proposto dal signor Costanzo Sossio e altri, già consiglieri della 10^a municipalità del Comune di Napoli-Bagnoli Fuorigrotta, avverso provvedimento adottato dal Comune di Napoli per il recupero di somme erogate agli stessi, per partecipazione a riunioni di organi municipali di cui erano stati componenti e per la declaratoria del diritto degli stessi a percepire il gettone di presenza ex articolo 82 comma due, del D.lgs n. 267/2000.

Nella sentenza il primo giudice ha respinto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli, decidendo poi nel merito il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Napoli, ritenendo errata la decisione del T.A.R. laddove il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo, il Comune che, per giurisprudenza consolidata, l'assessore e il consigliere comunale intrattengono con l'amministrazione di appartenenza un rapporto di servizio di carattere onorario.

In subordine, il Comune di Napoli ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del d.l. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011.

Il contenzioso può essere definito con sentenza in forma semplificata e di ciò viene data comunicazione alle parti nell'odierna camera di consiglio.

L'appello è fondato e va accolto.

Non è condivisibile, invero, la decisione del giudice di prima istanza che ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli.

La giurisprudenza concorda, infatti, nel ritenere che i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l'amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l'erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell'importo (cfr. articolo 82, T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010).

La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell'ente di appartenenza.

In tali sensi si è anche espressa la suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Sez. Un. 9 aprile 2008, n. 9160).

Tanto premesso, l'appello va accolto e va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sul contenzioso in essere, rientrando la cognizione dello stesso nella giurisdizione del giudice ordinario (articolo 11 comma 1, del c.p.a.).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi, rientrando la cognizione della controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)